



Decreto n° 019 / Pres.

Trieste, 18 gennaio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, N. 12.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/01/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 12/01/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 16/01/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, “Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario”, che all’articolo 16, commi 1 bis, 1 ter, prevede che gli enti del Servizio sanitario regionale affidino, preferibilmente in via diretta con il riconoscimento esclusivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012;

Rilevato che la medesima legge regionale 12/1995 prevede, al comma 1 quater dell’articolo 16, l’approvazione di un regolamento che individui requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento, al fine di assicurare l’uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ed in particolare:

- l’articolo 48, comma 1, che prevede che “con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura”;

- l’articolo 49, comma 1 che prevede che “con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 48, nonché ai sensi dell’atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012”;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421” che prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l’autorizzazione per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Visto il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto sanitario in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12”, predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2551, del 23 dicembre 2016;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto sanitario in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -